



**DELIBERA N. 10/2020**

**XXX/ ULTRACOMM INCORPORATED (ULTRACALL)**  
**(GU14/139222/2019)**

**Corecom Umbria**

NELLA riunione del Corecom Umbria del 11/2/2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTE la legge regionale 11 gennaio 2000 n. 3 recante “*Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*” e la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.). Ulteriori modificazioni alla legge regionale 11 gennaio 2000 n. 3*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, di seguito denominato Accordo Quadro 2018, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, in vigore dal 1 gennaio 2018;

VISTA l'istanza di XXX del 21/06/2019 acquisita con protocollo n. XXX del 21/06/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

L'istante, nei propri scritti, in relazione al contratto cod. cliente n. XXX, rappresenta in sintesi quanto segue:

- a) è stata contattata dall'operatore che, spacciandosi per altro gestore, le ha fatto concludere un contratto;
- b) avvedutasi dell'accaduto, inviava immediatamente disdetta e l'operatore emetteva fattura addebitando i costi di recesso;
- c) il servizi non è mai stato fruito.

In base a tali premesse, l'istante chiede:

I) storno degli addebiti.

### **2. La posizione dell'operatore**

L'operatore non ha prodotto scritti difensivi.

### **3. Motivazione della decisione**

L'istanza può essere accolta nei termini e nei limiti di seguito precisati.

L'istante contesta le somme addebitate dall'operatore ritenendole non dovute in quanto riferite ad un contratto non richiesto.

In merito alla contestazione sopra riportata, il gestore non ha prodotto alcuno scritto difensivo, in particolare, non ha versato agli atti né copia dell'eventuale contratto, né tabulati di traffico telefonico.

La mancanza di contestazione, da parte dell'operatore, di quanto affermato dall'istante, determina che i fatti dedotti dall'utente devono considerarsi integralmente provati. In tal senso, assume rilievo quanto disposto dall'articolo 115, comma 1 c.p.c., da considerarsi come espressivo di un principio ordinamentale che consente di fondare la decisione sui fatti "non specificamente contestati" (ex multis, Corecom E. Romagna, del. 15/10; Corecom Lazio, del. 43/12; Corecom Lombardia, del. 17/12). La stessa Corte di Cassazione ha statuito che i fatti non specificamente contestati esonerano la controparte dall'onere di fornire la relativa prova (ex plurimis, Corte di Cassazione, sez. III, n. 22837 del 10.11.2010). La domanda di storno delle somme addebitate, pertanto, può essere accolta e conseguentemente l'operatore deve annullare tutti gli addebiti

contestati, con obbligo di ricalcolo e di regolarizzazione della situazione contabile ed amministrativa dell'istante.

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. in accoglimento dell'istanza presentata da XXX, XXX – XXX (Perugia), per i motivi sopra indicati,

A) l'operatore Ultracomm Incorporated (Ultracall), in persona del legale rappresentante pro-tempore, è tenuto a:

- stornare/rimborsare gli addebiti nei termini di cui in motivazione, con obbligo di ricalcolo e di regolarizzazione della situazione contabile ed amministrativa dell'istante. Spese di procedura compensate.

L'operatore sopra indicato è tenuto ad effettuare i suddetti adempimenti ed a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 30 giorni dalla notifica della medesima.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Perugia, 11/2/2020

**IL PRESIDENTE**